



lunedì 7 novembre 2011

MISSIONI E REGOLAMENTI

L'indennità di trasferta era destinata "a compensare tutte le situazioni di disagio che ne derivano al lavoratore" ma è stata abolita (per tutti i lavoratori) con la legge finanziaria del 2006 (salvo poi essere reintrodotta per qualcuno), ora occorre una regolamentazione interna per disciplinare i casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente prevedendo forme di ristoro del dipendente dei costi sostenuti, come conferma il Ministero alla Corte d'Appello di Genova il 21/10/2011?

Facciamolo!

Ci farebbe piacere risolvere anche l'altro problema, sollevato da anni, ovvero considerare per tutti i lavoratori il tempo di viaggio come attività lavorativa.

Tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono durante il viaggio al servizio per l'Amministrazione anche se inevitabilmente (eccezion fatta per i conducenti di automezzi) non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio profilo di appartenenza. Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell'attuale previsione contrattuale (o meglio in assenza di una diversa regolamentazione) è che il lavoratore deve "recuperare" la differenza oraria.

Lo stesso Ministero della Giustizia, altro dipartimento, ormai da anni ha ritenuto dover considerare per tutti i lavoratori in servizio presso il DAP *"attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore"*.

E noi che aspettiamo?

Paola SARACENI

347.0662930

Claudia RATTI

333.8653062